

N° di Repertorio

N° di Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO AVENTE OGGETTO IL

SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI

CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI ALL'ART. 34 DEL

D.LG.50/16, PRESSO IL COMPLESSO S.APOLLONIA VIA SANTA

REPARATA N. 12 FIRENZE.

CIG: 87812737B7

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 22 (ventidue) nel mese di ottobre, presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, in Firenze, Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dott. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente competente per materia, nominato con Provvedimento del Direttore n. 125/2020, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo

aziendale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 244 del 4 marzo 2019;

E

- CIR FOOD S.C., (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), Via Nobel 19, C.F. e P.IV.A. n. 00464110352, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, rappresentata dal Dr. Simone Baldini, nato a il 08/05/1975, codice fiscale: e domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico, nella sua qualità di Procuratore speciale giusta procura speciale conferita con atto ai rogiti del Notario Dott. Giorgia Manzini, Notaio in Reggio Emilia, nr. rep. 25799, nr. Racc. 7572 del 02/05/2018, che in copia conforme digitale all'originale analogico, rilasciata dal suddetto Notaio, si allega al presente contratto (All. 1).

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell'identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 341/21 del 10/06/2021 è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del “Servizio di Ristorazione presso il Complesso di S. Apollonia Via S. Reparata 12 Firenze con applicazione dei criteri ambientali minimi”, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. citato (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Bando di gara, il

Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti

gli atti della procedura;

- che con Determinazione dirigenziale n. 439/21 del 27/07/2021 è stato

approvato l'elenco degli ammessi alla procedura di gara, nonché il verbale

dell'Ufficio di gara n. 631 di repertorio e n. 1674 di raccolta del 22/07/2021;

- che con Determinazione dirigenziale n. 549/21 del 28/09/2021, si è

provveduto ad approvare, relativamente alla gara in oggetto, i verbali del

10/09/21, n. repertorio 637, n. raccolta 1687; del 10/09/21, n. raccolta 1688;

del 17/09/21, n. repertorio 638, n. raccolta 1693 relativi alle operazioni della

Commissione di gara e ad aggiudicare, in conformità alla proposta di

aggiudicazione comunicata dal RUP, all'Operatore Economico la procedura

di cui trattasi;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Operatore

Economico, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai

sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare,

come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi

l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione

sopra citata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data

odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art.

80 del D.Lgs. 50/2016 come risulta dall'attestazione del RUP prot. az. n.

0024759 del 23/09/21;

- che ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (T.U.

Leggi Antimafia) è stata richiesta in data 23/09/21 l'Informativa antimafia

mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia BDNA con

rilascio ai sensi dell'art. 3, co. 2-3-4, del d.lgs. 76/2020 (decreto

semplificazioni) dell'informativa liberatoria provvisoria;

- che il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto di cui

al D.Lgs. 159/2011 è soggetto alla risoluzione *ipso iure* di cui all'art. 108, c.

2 Codice appalti;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva

dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto;

- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità

Contributiva) favorevole per la Società sopradetta;

- che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, stante la

presenza di un solo operatore offerente, non ha trovato applicazione il termine

dilatorio di cui al comma 9 del predetto art. 32;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli

obblighi assunti con il presente contratto;

- che con Determinazione dirigenziale n. 573 del 7/10/2021 è stata autorizzata

l'esecuzione anticipata dell'appalto in oggetto a far data 1 ottobre 2021;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in

forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale

in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la

precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente

contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona

del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla CIR FOOD S.C., che nella persona del Dr. Simone Baldini si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di Ristorazione e gestione del corner bar presso il Complesso Monumentale di S. Apollonia Via S. Reparata 12 Firenze con applicazione dei criteri ambientali minimi ai sensi dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016", da effettuarsi presso i locali del Complesso monumentale di S. Apollonia posto in Via Santa Reparata n. 12 – Firenze, di cui risulta Concessionaria l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

L'Azienda mette a disposizione dell'Appaltatore per tutta la durata del contratto, previa redazione di apposito inventario, i locali ove gestire il servizio, quali risultano dalle planimetrie, messe a disposizione tra gli atti di gara, unitamente ai macchinari, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi ivi presenti.

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato Capitolato) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato 2";

- nell'Offerta tecnica così come presentata dall'Operatore Economico in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera quale parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè non materialmente allegata allo stesso.

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il contratto ha durata massima di mesi 24 (ventiquattro) che decorrenza dal 1

ottobre 2021 e scadenza al 30 settembre 2023, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3.

E' prevista la facoltà per l'Azienda di disporre la proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 (sei) in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara. L'Appaltatore, a seguito della richiesta di proroga, è obbligato ad eseguire i servizi alle medesime condizioni del presente contratto, per il periodo indicato dall'Azienda.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 1.947.258,77 (Euro unmilionenovecentoquarantasettemiladuecentocinquantotto/77) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall'Operatore Economico. L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato in quanto corrisponderà alla Società l'importo relativo agli effettivi pasti fruiti dagli utenti aventi diritto in base al prezzo del pasto di Euro 5,48 (euro cinque/48), IVA esclusa per pasto completo, convenzionale equivalente e da asporto, Euro 4,67 (euro quattro/67), IVA esclusa per pasto ridotto con primo e Euro 4,67 (euro quattro/67), IVA esclusa per pasto per pasto ridotto con secondo. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale indicata all'articolo 2, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine dell'effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi. E' fatta

salva la possibilità di integrazione del quinto dell'importo contrattuale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dal successivo articolo 4.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Appaltatore per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Non è stato redatto il DUVRI (Documento di valutazione rischi da interferenza) in ragione della tipologia del servizio oggetto di appalto. Non sono, quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: *dsutoscana@postacert.toscana.it* e quella dell'Operatore Economico: *presidenza@cert.cirfood.com*.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 8.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto, il CIG n. 87812737B7, l'indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce, l'indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell'Azienda.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 87812737B7. La stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società e l’eventuale Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale con le modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il Direttore dell'esecuzione, in base alle rispettive competenze, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Dr. Simone Baldini esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. L'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei

contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. 87812737B7. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)

La Sig.ra Mafalda Viviano, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16. Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 33 del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione

è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti

Art. 9 (Subappalto, subcontratti e cessione del contratto)

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico quali: *Trasporto e consegna dei pasti; Manutenzioni ordinarie e straordinarie; Derattizzazioni e disinfezioni* ed è consentito nei limiti del 50% del valore complessivo del contratto.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura/servizi affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è tenuto a depositare 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. 87812737B7. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5. Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione di Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del

Subappaltatore e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio mensa comprensivo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel citato Capitolato. Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato.

Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:

- € 1.000,00= per ogni mancato giorno di apertura;
- € 500,00= per ogni mancato adempimento rispetto al Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica presentata dall'Operatore economico in sede di gara;
- € 400,00= per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'art. 11 del Capitolato;
- € 300,00= per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato all'articolo 35 del Capitolato;
- € 300,00= per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
- € 250,00= per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù;
- € 250,00= per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell'organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all'organico presente, alle modalità di distribuzione e all'apertura delle linee distributive;

- € 250,00= per ogni caso di mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all'art. 12 del Capitolato, oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per l'eventuale danno economico procurato;

- € 200,00= per ogni caso di mancato rispetto del menù inviato;

- € 150,00= per accertato utilizzo improprio dell'hardware e software messo a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;

- € 50,00= per ogni intervento di ripristino dell'hardware e/o del software messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista l'applicazione a carico dell'Appaltatore di una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui la mancata apertura della mensa si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto. Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Operatore Economico aggiudicatario e tale circostanza sia dimostrata dall'Appaltatore stesso.

Prima di applicare la penale l'Azienda DSU provvederà a comunicare l'avvio del procedimento alla ditta tramite PEC; l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste ultime non vengano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Operatore Economico operando detrazioni sulle fatture emesse da questo.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile del procedimento (RUP) propone all'organo

competente della Stazione Appaltante la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

L'Azienda si rivarrà nei confronti dell'Appaltatore delle spese sostenute in ragione di sanzioni di qualunque natura irrogate a proprio carico e conseguenti ad inadempimenti accertati come imputabili al medesimo Appaltatore agli obblighi di cui al Capitolato.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) mancata apertura della mensa per più di cinque giorni consecutivi;
- b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dalla legge;
- c) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore economico;
- d) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- e) impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| f) | reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Operatore economico; | |
| g) | violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nei menù e nelle relative grammature offerte dall'Operatore; | |
| h) | violazioni ripetute delle prescrizioni rispetto al Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara; | |
| i) | casi accertati di tossinfezioni alimentare; | |
| j) | ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; | |
| k) | utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi; | |
| l) | interruzione non motivata del servizio; | |
| m) | cessione del contratto a terzi; | |
| n) | violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19; | |
| o) | comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto; | |
| p) | in tutti casi previsti dall'art. 108 del D.L.gs 50/2016; | |
| q) | sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia. | |

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto è disposta altresì:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda.

Nei casi previsti dal presente articolo l'Appaltatore incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo articolo 14 che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altra Azienda e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 08493/8200/00854756 del 4/10/21 munita di firme digitali con la quale Intesa San Paolo S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 66.206,80 (euro sessantamiladuecentosei/80). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20 % per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 e di un ulteriore 15 % per il possesso della

certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, presentate in copia e conservati agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 46 del Capitolato, la Società ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 585004 del 19/12/17 rilasciata da Unipol Sai Ass.ni S.p.A e quietenza di avvenuto pagamento del premio assicurativo del 14/12/2020.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.

Art. 15 (Revisione prezzi)

I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di durata del presente contratto. A decorrere del secondo anno sarà possibile dare luogo all'adeguamento del prezzo contrattuale, riconoscendo il 75% dell'incremento riscontrato su base annua dall'indice Istat dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati su base semestrale (FOI).

La richiesta di adeguamento deve essere formulata dall'Appaltatore in forma

scritta entro il termine, a pena di decadenza, di 90 (novanta) giorni dall'avvio del secondo anno di durata contrattuale. A seguito del ricevimento della richiesta il Responsabile unico del procedimento effettua le verifiche del caso e decide in merito ad essa, con proprio atto amministrativo adottato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di cui trattasi.

Art. 16 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Azienda ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

Art. 17 (Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o nel caso di risoluzione del contratto)

L'Azienda, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 94, comma 2 (informazione antimafia) del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 18 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda, mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società.

Art. 19 (Trattamento dati personali)

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ssmmii;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 21 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Dr. Simone Bladini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.

Art. 23 (Dispensa lettura allegati)

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dott. Claudio Papini Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 26 (ventisei) pagine elettroniche e parte della pagina n. 27 (ventisette) elettronica che ho letto ai comparanti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.